



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Circolare n. 6/2014

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno del 24 gennaio 2014 recante
"Determinazione dei nuovi modelli di schede di votazione per le
elezioni comunali".

Come già rappresentato con circolare n. 4/2014 del 16 gennaio c. a., l'articolo 1, comma 400, lettera m), primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) prescrive che, con decreto del Ministro dell'interno non avente natura regolamentare, debbano essere determinati entro il 31 gennaio 2014 "nuovi modelli di schede di votazione per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose".

In attuazione della norma citata, il suddetto decreto, di cui ad ogni buon fine si allega copia, è stato emanato in data 24 gennaio scorso ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 27 del 3 febbraio 2014.

Ed invero, la precedente configurazione delle schede (approvata con il d. P. R. n. 132/93 in attuazione della disciplina sull'elezione diretta del sindaco introdotta dalla legge n. 81/93) si può ritenere ormai "obsoleta" alla luce dell'esperienza maturata in più di vent'anni di applicazione, soprattutto a seguito dell'aumento, nel corso degli ultimi anni, del numero delle liste presentate nei comuni sopra 15.000 abitanti e delle conseguenti elevate dimensioni delle schede, con notevole incremento anche degli oneri di spesa per la relativa stampa.

In alcuni casi, tra l'altro, le dimensioni eccessive delle schede hanno reso più difficoltoso per gli elettori procedere alla loro apertura ed alla successiva ripiegatura, richiedendo una maggiore permanenza in cabina per le operazioni di voto e, successivamente, rallentando anche le operazioni di scrutinio.

E' stata realizzata, ora, una complessiva revisione della composizione grafica di tutte le schede per le elezioni comunali, non solo disponendo in modo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

meno dispersivo i simboli delle liste collegate al primo turno con i candidati sindaci nei comuni più grandi, ma anche distanziando opportunamente i candidati a sindaco e i simboli sia nei comuni più piccoli sia in occasione del ballottaggio.

In tal modo, oltre al risparmio per la riduzione del formato delle schede, si introducono importanti elementi di chiarezza nella composizione delle stesse, contribuendo anche a ridurre i rischi di errori da parte dell'elettore nel momento dell'espressione del voto.

Ovviamente, a seguito dell'entrata in vigore del predetto articolo 1, comma 400, lettera m) della legge n. 147 del 2013, i modelli di schede di cui alle tabelle A, B, C, D (quest'ultima per la parte relativa alle elezioni comunali), E ed F allegate al citato d. P. R. n. 132/93 devono intendersi non più vigenti, così come testualmente indicato anche nelle premesse al decreto in questione; si ribadisce, quindi, che i nuovi modelli di schede da utilizzare in occasione delle prossime elezioni comunali, per tutti i comuni e per entrambi i turni di votazione, hanno le caratteristiche essenziali di cui ai modelli descritti nelle nuove tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al decreto stesso.

L'articolo 1 del provvedimento conferma che le schede sono fornite a cura del Ministero dell'Interno, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

I criteri da seguire per una corretta realizzazione grafica delle schede da parte delle Prefetture sono esposti, come di consueto, nei "NOTA BENE", che formano parte integrante di ogni modello di scheda. In ogni caso, al fine di agevolare l'operato degli Uffici elettorali provinciali, qui di seguito si illustrano brevemente i suddetti criteri di composizione grafica, distintamente per ogni modello di scheda ed in conformità a quanto prescritto nei suddetti "NOTA BENE".

La tabella A contiene il modello della parte interna della scheda di votazione per il primo turno dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Nella parte interna della scheda, suddivisa in quattro parti verticali, sono riportati, secondo l'ordine del sorteggio ed ora opportunamente distanziati tra di loro, tanti rettangoli quanti sono i candidati sindaci ammessi, contenenti i nominativi dei candidati a sindaco, i contrassegni dell'unica lista collegata con ciascuno di essi nonché una riga tratteggiata per l'espressione del voto di preferenza per un candidato al consiglio comunale.

Il numero dei suddetti rettangoli riportati in ciascuna parte è pari al massimo a tre, purchè non vi siano più di dodici candidati a sindaco; viceversa, nel caso in cui detti candidati siano più di dodici, il numero dei suddetti rettangoli riportati in ciascuna parte è pari al massimo a quattro.

A titolo esemplificativo, in caso di sette candidati a sindaco, i rettangoli con i primi tre devono essere collocati nella prima parte, il quarto, quinto e sesto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

rettangolo saranno necessariamente collocati nella seconda parte ed il settimo nella terza parte.

Con la **tabella B** si introduce il modello della parte interna della scheda per il primo turno nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, i cui criteri di composizione grafica sono analoghi a quelli della scheda per i comuni sotto 5.000 abitanti, con un'unica differenza rispetto alla tabella A, e cioè l'inserimento di due righe tratteggiate per consentire all'elettore di esprimere la doppia preferenza di genere, ai sensi dell'articolo 71, comma 5, del decreto legislativo n. 267/00, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), n. 2, della legge 23 novembre 2012, n. 215.

La **tabella C** riporta la parte interna della scheda per l'eventuale ballottaggio (come noto, solo in caso di parità di voti) nei comuni sino a 15.000 abitanti, nella quale saranno stampati i due riquadri uno accanto all'altro (leggermente distanziati tra di loro), al cui interno figurano i nomi dei due candidati sindaci ammessi al ballottaggio con il contrassegno dell'unica lista collegata con ciascuno di essi.

La **tabella D** reca il modello della parte interna della scheda di votazione per il primo turno nei comuni sopra 15.000 abitanti nei quali, come è noto, a differenza dei comuni più piccoli, con lo stesso candidato sindaco possono collegarsi più liste.

Tale modello è chiamato anche ad attuare quanto previsto dall'art. 72, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267/00 - come modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera m), secondo periodo, della citata legge n. 147 del 2013 – che ha previsto di **stampare sulla scheda i contrassegni delle liste non più al fianco, ma sotto i nominativi dei candidati sindaci ad esse collegati.**

Pertanto, sotto i rettangoli con i nominativi dei candidati sindaci, sono riportate, secondo l'ordine risultante dal sorteggio partendo dall'alto verso il basso e da sinistra a destra, **righe orizzontali di due rettangoli** con i contrassegni delle liste collegate; sulla destra di ogni contrassegno sono stampate due righe tratteggiate per l'espressione del voto di preferenza di genere.

All'interno della suddetta tabella D, ad esempio, la prima riga orizzontale delle parti I e II è costituita dai rettangoli con i contrassegni nn. 1 e 2, mentre la quinta riga orizzontale delle suddette parti è formata dal solo rettangolo con il contrassegno n. 9 (essendo la coalizione composta da un numero dispari di liste).

Il relativo "NOTA BENE" prevede che nella prima e nella seconda parte, così come distintamente nella terza e quarta parte e nelle eventuali parti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

successive, il numero di righe orizzontali di due contrassegni sia pari al massimo a sette, semprechè nessun candidato alla carica di sindaco sia collegato a più di quattordici liste e purchè non vi siano in tutto più di 23 liste ammesse; qualora, viceversa, si verifichi anche una sola delle suddette condizioni, la scheda sarà ampliata in altezza ed il numero di righe orizzontali di due contrassegni sarà pari al massimo a nove, sia nelle prime due parti, sia nella terza e quarta, sia nelle eventuali parti successive.

Ovviamente, i rettangoli con i contrassegni delle liste collegate devono essere contigui tra di loro, non potendosi mai “spezzare” le coalizioni in sede di stampa delle schede.

A titolo puramente esemplificativo, si ritiene utile formulare, per maggior chiarezza, un esempio di composizione della suddetta scheda in caso di ammissione di un numero elevato di liste.

Si ipotizzi che il candidato sindaco primo sorteggiato sia collegato con 9 liste, il secondo con 13 liste, il terzo con una, il quarto con 3 ed il quinto con 2; superando complessivamente le 23 liste ammesse, come detto, il numero massimo di righe orizzontali di due contrassegni è pari a nove, sempre nel rispetto del divieto di “spezzare” le coalizioni.

Poiché la prima coalizione “impegna” cinque righe orizzontali e la seconda coalizione altre sette, quest’ultima dovrà essere collocata nella terza e quarta parte, con sotto il terzo candidato ed il contrassegno della sua lista (sette righe più una = otto righe); i nominativi del quarto candidato a sindaco (che “impegna” due righe avendo come detto tre liste collegate) e del quinto candidato ed i contrassegni delle liste ad essi collegate saranno riprodotti nelle successive quinta e sesta parte.

L’altezza della scheda sarà inevitabilmente determinata dalle parti con più righe orizzontali di contrassegni; nel caso di specie, dalla terza e quarta parte che hanno otto righe orizzontali.

Così come in passato, le disposizioni sono tali da non lasciare margine discrezionale all’interprete nella collocazione dei candidati e contrassegni sulla scheda.

Infatti, sempre con riferimento al suddetto esempio, il terzo candidato a sindaco con il simbolo deve necessariamente essere riportato nella terza e quarta parte per rispettare il principio del numero massimo tendenziale di nove righe orizzontali.

Viceversa, la coalizione del quarto candidato a sindaco deve essere collocata tutta nella quinta e sesta parte per non “sforare” il suddetto limite di nove righe e mantenere l’unità della coalizione stessa.

Resta inteso che, in caso di coalizione avente più di diciotto simboli, essa non può comunque essere “spezzata” e, quindi, la scheda dovrà essere ampliata



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

in altezza. In tale ultimo caso, su tutte le parti della scheda stessa il numero massimo di righe orizzontali di due contrassegni non potrà più essere nove, ma sarà al massimo pari al numero di righe orizzontali che contengono i contrassegni della suddetta coalizione.

La **tabella E** contiene il modello della parte interna della scheda per il turno di ballottaggio nei comuni sopra 15.000 abitanti. Nel modello sono previsti due grandi spazi affiancati ed opportunamente distanziati (non più uno sopra l'altro come in passato); all'interno di tali spazi, nell'ordine dello specifico sorteggio, figurano i rettangoli con i nominativi dei candidati sindaci ammessi al ballottaggio e, sotto, i contrassegni delle liste a ciascuno di essi collegate, disposti in righe orizzontali di quattro simboli da sinistra a destra e poi dall'alto verso il basso, secondo l'ordine del rispettivo sorteggio effettuato in occasione del primo turno.

Le **tabelle F e G** contengono il modello della parte esterna della scheda di votazione rispettivamente per il primo turno e per quello di ballottaggio, con le indicazioni sia del comune in cui si svolge la consultazione, sia della data del voto e con gli spazi destinati all'apposizione della firma dello scrutatore e del bollo dell'Ufficio elettorale di sezione.

Si invitano le SS.LL. a dare notizia del contenuto della presente circolare ai sindaci, ai segretari comunali, ai presidenti della Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, nonché agli ufficiali elettorali e, con ogni mezzo ritenuto idoneo, alle forze politiche locali, vigilando sulla sua puntuale applicazione.

AF/OR

IL DIRETTORE CENTRALE
(Minati)